


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dotti MARIA GRAZIA CASSIA ha pronunciato ex art. 281 sexies cp.c. la seguente



CONCLUSIONI


Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.

Fatto e diritto

opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di ING

Parti opponenti non contestavano l'inadempimento di Sinta e Proint S.r.l. quale utilizzatrice del contratto di leasing azionato in sede monitoria, e della quale il Vanione si era reso fideiussore, sostemendo tuttavia che i canoni insoluti sarebbero ammontati a circa € 18.000,00 e non già ad € 27.613,89, eccependo la natura vessatoria e comunque l'iniquità dell'art. 12 delle clausole contrattuali, a lore dire non validamente sottoscritta. Sostenevano inoltre che, a fronte della natura traslativa del leasing, andava applicato l'art. 1526 c.c., con conseguente non spettanza dei canoni scaduti ed a pagina 2 di 5

(Dere



scadere, e ciò tenuto conto anche del fatto che il bene concesso in leasing era stato restituito e successivamente rivenduto dall'ingiungente per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Lamentavano infine la violazione dell'obbligo di buona fede da parte dell'ingiungente, che non aveva tenuto conto delle proposte di rateizzazione del debito a suo tempo avanzate, ed eccepivano la natura vessatoria e dunque la nullità altresì delle clausole del contratto di fideiussione, in quanto rapporto accessorio di garanzia.

Tanto premesso parti opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, svolgendo domanda riconvenzionale al fine di veder accertata la nullità delle clausole contrattuali n. 12 e n. 18 ed al fine di ottenere la condanna della controparte a restituire quanto a loro dire dalla stessa illegittimamente percepito.

Ritualmente costituitasi in giudizio parte convenuta opposta confermava la fondatezza del credito ingilinto, contestando punto nel punto le avverse argomentazioni difensive, delle quali chiedeva il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto nonché i termini richiesti dalle parti per la compiuta esposizione delle rispettive difese, anche istruttorie, all'udienza odierna la causa, rijenuta matura per la decisione, a seguito di discussione orale, viene decisa sulla compiuta continuotivi in fatto ed in diritto.


L'opposizione è infondata.

Se è vero che i caratteri in cui risultano stampate le clausole contrattuali predisposte dall'ingiungente sembrano scelti apposta per renderne poco agevole la lettura, deve comunque ritenersi che non difetti nella fattispecie in esame il presupposto di validità delle clausole vessatorie eccepito dalle opponenti, posto che risulta la specifica approvazione delle stesse mediante separata sottoscrizione.

Tanto chiarito, in merito all'entità dei canoni rimasti impagati, deve osservarsi che, posto che l'ammontare complessivo della posizione debitoria dell'utilizzatrice non è contestata, competeva alla stessa provare l'esatto pagamento di parte della stessa, sicchè per confutare quanto esposto dalla controparte a titolo di canoni dovuti alla data di risoluzione del rapporto, non può ritenersi sufficiente la produzione di un prospetto di cui al documento n. 4 di parti opponenti.

Circa poi l'iniquità delle clausola di cui all'art. 12 delle condizioni generali di contratto, deve osservarsi come la distinzione giurisprudenziale tra leasing traslativo e leasing di godimento vari dubbi abbia sollevati tra gli interpreti. A rigore, il leasing è infatti sempre qualificato da una causa prevalente di finanziamento, finalizzata a permettere il godimento del bene. E' peraltro un dato di fatto che la

pegina 3 di 5



giurisprudenza costante ha fatto applicazione di siffatta distinzione per quasi un decennio, sottolineando l'importanza di accertare la reale volontà delle parti, ed individuando una serie di indizi della stessa.

Ora, la novella della legge fallimentare, nel regolamentare gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti, ha disciplinato l'ipotesi della ocazione finanziaria senza operare alcuna distinzione tra le due suddette tipologie di leasing. Ne consegue che "il credito vantato alla data del fallimento" di cui all'art. 72 quater l.fall. debba ritenersi costituito, in entrambe le ipotesi, dal creditò totale vantato dalla società di leasing, costituito dal residuo in linea capitale rimasto insoddisfatto rispetto a quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del capitale impiegato inclusi gli interessi di mora e quant'altro dovuto in forza del contratto.

Deve infatti ritenersi che il legislatore, con la norma suddetta, abbia inteso attribuire alla società concedente la differenza tra canoni scaduti, canoni a scadere e prezzo di opzione, detretto il valore del tene recuperato e nuovamente collocato sul mercato sische ove le clausole contrattuali riproducano (come nel caso di specie) il criterio legale di cui sopra, non vi siano margini per il perdurare di una interpretazione "correttiva", in difetta di elementi che consentano di escludere la sussumibilità del rapporto contrattuale in esame dal nevero della locazione finanziaria.

Per quanto sopra esposto il ricorso va rigettato con conseguente conferma del d.i. opposto.

Resta all'evidenza assorbito l'esame delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta opposta.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Rigetta ogni altra domanda

Condanna parti opponenti a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in

pagina 4 di 5



€ 6.000,00 (di cui € 2.500,00 per diritti), oltre v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., può blicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 2.2.2012

Il Giudice

MARIA GRAZIA CASSIA

Jana gara Joure

pages 5 di